



ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

- **VISTO** il D.L.vo 165/2001;
 - **VISTO** il CCNL 2016/2018 del comparto istruzione e ricerca e il CCNL 2006/09;
 - **VISTO** il Piano Triennale dell'offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti del 13.11. 2018 e approvato in data 15.11.2018 dal Consiglio di istituto;
 - **VISTO** il Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09, approvato dal Collegio docenti del 09.09.2020;
 - **VISTI** il RAV e il Piano di Miglioramento;
 - **VISTA** la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del PTOF;
 - **VISTA** la Nota Miur prot. N. 23072 del 30 SETTEMBRE 2020 delle risorse finanziarie;
 - **VISTO** l'esito delle trattative sindacali;
 - **TENUTO CONTO** che il Contratto Integrativo di Istituto ha efficacia dopo il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti operante nell'Istituzione scolastica
- il giorno 25 **novembre 2020**, presso la sede centrale dell'I.C. "Tommaso Grossi" di Milano, tra la parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico, dr.ssa Milena Sozzi, e la parte sindacale - RSU di istituto costituita ai sensi dell'art. 7 del CCNL 06-09 – **Maurizio Losardo e Teresa Marino**, viene sottoscritta la seguente ipotesi di contratto che entrerà in vigore a seguito della approvazione prevista dalla normativa vigente.

ISTITUTO COMPRENSIVO T. GROSSI Via Monte Velino 2/4 - Milano	
25 NOV 2020	
PROT. N. 1874	
TIT. A	CL. 26 FASC.

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 2018 – 2021

Sommario

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata	3
Art. 2 – Interpretazione autentica	3
Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto	3
Art. 4 – Obiettivi e strumenti	3
Art. 5 – Informazione	4
Art. 6 – Confronto	4
Art. 7 – Contrattazione integrativa	4
Art. 8 – Attività sindacale	5
Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro e scioperi	5
Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti.....	5
Art. 11 – Referendum	6
Art. 12 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo Sull'attuazione della Legge 146/1990 .	6
Art. 13 – Diritti del lavoratore	6
Art. 14 – Ferie e permessi	6
Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente	7
Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA.....	7
Art. 17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA.....	7
Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio	8
Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione.....	8
Art. 20 – Fondo per il salario accessorio	8
Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio	8
Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica	9
Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale	9
Art. 24 – Criteri sostituzione docenti assenti e ore eccedenti	9
Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente	10
Art. 26 - Criteri generali per l'attribuzione delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari.....	10
Art. 27 - Conferimento degli incarichi	10
Art. 28 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA	10
Art. 29 - Incarichi specifici	10
Art. 30 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio	10
Art. 31 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili	11
Art. 32 - Funzioni strumentali (punto a)	12
Art.33 - Incarichi specifici personale ATA (punto b).....	12
Art. 34 – Calcolo e ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto (punto c).....	13
Art.35 - Compensi per le attività di educazione fisica (punto d).....	15
Art.36 - Compensi per aree a rischio (punto e).....	15
Art.37 - Valorizzazione dei docenti – ex comma 126 art.1 L.107/15 (punto f)	15
Art.38 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti (punto g)	15
Art.39 - Funzioni miste (punto m) (le condizioni devono essere contenute in apposite convenzioni stipulate con gli Enti Locali).....	16
Art. 40 – Criteri generali.....	16
Art. 41 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	16
Art. 42 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione	16
Art. 43 – Clausola di salvaguardia finanziaria	17

fu *plu*
2

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "IC Tommaso Grossi".
2. Il contratto dispiega i suoi effetti per il triennio 2018/2021, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
4. Il testo del contratto di istituto viene inviato dal Dirigente scolastico, entro dieci giorni:
 - al Collegio dei Revisori per il controllo di legalità finanziaria accompagnato da una propria relazione e da una relazione tecnico- finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA);
 - al Dipartimento della Funzione pubblica;
 - alla Ragioneria Generale dello Stato.

Qualora il Collegio dei Revisori certifichi la non compatibilità dei costi o la presenza di clausole contenenti oneri non previsti nella contrattazione, il dirigente comunica tempestivamente tali rilievi alle organizzazioni sindacali ai fini della riapertura della contrattazione.

Trascorsi 30 giorni, senza che siano comunicati rilievi da parte dei sopracitati soggetti, il Contratto diviene efficace ed esecutivo.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto


1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto, se richiesta da una delle parti, può aver luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
3. In caso di richiesta di confronto da parte della RSU, il dirigente indice la riunione entro 5 giorni dalla richiesta.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve indicare le materie su cui verte l'incontro.
5. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.
6. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.



3

Art. 5 – Informazione


1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 6 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Art. 7 – Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 30 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);



4

- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono della bacheca sindacale situata nelle sedi di via Monte Velino e via Colletta e sono responsabili dell'invio dei documenti per i quali chiede la pubblicazione.
2. Ogni documento pubblicato alla bacheca fisica e virtuale di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo redige, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato presso la sede di via Monte Velino, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente informa la RSU sulle notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno tramite la pubblicazione nella bacheca di cui al punto 2.


Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro e scioperi

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL - Comparto istruzione e ricerca 2016-2018.
2. Le assemblee sindacali non possono superare il numero di due al mese, indipendentemente dal fatto che siano indette per tutto il personale scolastico o per ciascuna categoria di personale (docenti o a.t.a).
3. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
4. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
5. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione deve essere espressa con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione di adesione nei termini previsti implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il regolare orario di lavoro.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il servizio all'ora indicata di fine dell'assemblea nella classe o nel settore di competenza.

Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per singolo plesso e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico. Nei plessi in cui è in servizio un'unica unità, la partecipazione sarà subordinata alla possibilità di sostituzione con personale di altri plessi, in cui sono presenti più unità che non hanno aderito all'assemblea.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno cinque giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.



Art. 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 12 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo Sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990:
 - per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 Assistente Amministrativo e n. 2 Collaboratori Scolastici;
 - per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto: n. 2 Collaboratore Scolastico per ogni sede di mensa;
 - per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto dall'accordo integrativo: il DSGA e n. 1 Assistente amministrativo.
2. L'individuazione del personale Ata destinato alla formazione del contingente avverrà prioritariamente su dichiarazione volontaria e successivamente su rotazione in base all'ordine alfabetico.
3. Il personale Ata che non aderisce allo sciopero e presta servizio in un plesso in cui tutti i docenti hanno aderito allo sciopero può essere destinato ad altra sede con compiti di assistenza e non di sostituzione delle mansioni dei colleghi in sciopero. Possono essere operate sostituzioni tra docenti o variazioni all'orario di servizio tra chi non sciopera, fermo restando il rispetto dell'orario giornaliero complessivo individuale previsto e lo svolgimento esclusivo di compiti di vigilanza degli alunni.
4. Il Dirigente scolastico, verificate le adesioni comunicate volontariamente dal personale, comunica alle famiglie le modalità di erogazione del servizio scolastico, il quale potrà comportare la sospensione parziale o totale delle lezioni. I docenti sono tenuti a trasmettere alle famiglie le comunicazioni ricevute dal Dirigente.

TITOLO TERZO – CONGEDI PARENTALI, FERIE, FESTIVITA', PERMESSI RETRIBUITI, PERMESSI BREVI, ASSENZE PER MALATTIA, ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO, FERIE, PERMESSI E ASSENZE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO


Art. 13 – Diritti del lavoratore

I congedi, le ferie, le festività, i permessi giornalieri e brevi sono fruiti dal lavoratore nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del CCNL – Comparto scuola 2006 – 2009.

Per il personale a.t.a, si applicano inoltre le disposizioni integrative previste dagli artt. 31, 32 e 33 del CCNL - Comparto istruzione e ricerca 2016 – 2018.

Art. 14 – Ferie e permessi

1. Le richieste di ferie e permessi devono essere inoltrate dal lavoratore al Dirigente scolastico con le modalità indicate nelle disposizioni generali per il funzionamento del servizio impartite dal Dirigente scolastico
2. Per il personale docente, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13 c. 9 del CCNL 2007, i docenti possono usufruire di ferie durante le lezioni alle seguenti condizioni:
 - a. la concessione è subordinata alla sostituzione per tutte le attività previste nella classe, co-presenze effettuate in attività di classi aperte, sostegno compresi;
 - b. il docente che sostituisce il collega in ferie non può svolgere più di 6 ore consecutive di servizio.
3. La fruizione di permessi previsti dall'art. 33 c. 3 della legge n. 104 / 1992, avviene mediante una



programmazione mensile da comunicare al Dirigente scolastico all'inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso

4. Nel periodo estivo, dal 30 giugno al 31 agosto, devono essere garantiti:
 - a. l'apertura, la sorveglianza e la pulizia del plesso di direzione e segreteria, i servizi esterni, effettuati con la presenza di n. 2 assistenti amministrativi e di n. 2 collaboratori scolastici. In caso di carenza di personale amministrativo in servizio nei mesi di luglio ed agosto, in deroga a quanto previsto, è possibile assicurare il servizio con un solo assistente amministrativo nella seconda e terza settimana del mese di agosto;
 - c. Nel caso in cui tutto il Personale di una qualifica richieda lo stesso periodo e non sia possibile assicurare i servizi previsti all'art. 15.3 del presente contratto, i dipendenti saranno invitati a modificare la richiesta su base volontaria. In mancanza di disponibilità le ferie saranno modificate d'ufficio, adottando il criterio della rotazione annuale, partendo dalla graduatoria interna di istituto e tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo, al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie con i figli e/o il coniuge/convivente.

TITOLO QUARTO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 CCNL del Comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente, sentito il DSGA, può assegnare incarichi al personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL Comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata e documentata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità, della regolarità e della qualità dei servizi e nel rispetto delle funzioni già assegnate.

Il dirigente scolastico, acquisito il parere del DSGA, dà riscontro formale alla richiesta entro 10 (dieci) giorni.



2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
- la flessibilità non potrà riguardare il personale addetto all'apertura/ chiusura dei plessi scolastici, all'avvio/chiusura delle operazioni di segreteria necessarie al regolare funzionamento degli uffici;
 - la flessibilità dovrà essere compatibile con la garanzia della presenza di un'unità a presidio del servizio;
 - la flessibilità non dovrà prevedere carichi di lavoro aggiuntivi per il resto del personale in servizio né costi per le sostituzioni;
 - la flessibilità non dovrà comportare limiti quantitativi e qualitativi all'erogazione dei servizi essenziali del sistema di istruzione.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico entro le ore 18.00 dei giorni lavorativi; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. Analogamente le comunicazioni del personale all'amministrazione rispetteranno la medesima tempistica e modalità.
3. È fatta salva la possibilità di inviare o ricevere comunicazioni, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI


Art. 20 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio è complessivamente determinato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dai MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro, in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.



2. Tutte le risorse a disposizione, ed in particolare, il fondo di istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento che prevedono la retribuzione del personale sono finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione del PTOF, definito dagli Organi Collegiali della scuola. Le risorse disponibili sono inoltre finalizzate alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione relativa agli studenti della scuola

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica


1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dallo svolgimento di attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine, il criterio di ripartizione del FIS, fatta eccezione per incarichi specifici e FS, è definito in proporzione al numero delle unità di ogni contingente (ATA, docenti) previsto in organico di fatto sulla base della seguente proporzione: 65% personale docente, 35 % personale a.t.a.
2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo complessivo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo sono destinate alla stessa sono ridistribuite in base all'originario vincolo di destinazione.
3. Fatte salve le somme erogate con specifico vincolo di destinazione, in sede di contrattazione potranno essere definite diverse modalità di distribuzione delle singole voci componenti la dotazione erogata dallo Stato per il miglioramento dell'offerta formativa.
4. Al fine di perseguire le finalità sopra indicate, il fondo d'istituto destinato al personale docente è utilizzato per riconoscere le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto alle attività organizzative
 - b. supporto alla didattica
 - c. supporto all'organizzazione della didattica
 - d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa curricolare e non
 - e. attività d'insegnamento aggiuntive
5. Allo stesso fine sono definite le aree di attività riferite al personale ATA:
 - a. intensificazione del carico di lavoro e/o per sostituzione di colleghi assenti
 - b. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica
 - c. ore per attività straordinaria.

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartite sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
2. Per il personale docente, le risorse potranno essere erogate esclusivamente per attività di formazione previste nel piano annuale di formazione

Art. 24 – Criteri sostituzione docenti assenti e ore eccedenti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.28 comma 1 del CCNL 2016/18, il Dirigente Scolastico, per la copertura delle classi in caso di impossibilità a ricorrere a personale supplente, dispone l'utilizzo di docenti dell'Istituto secondo i seguenti criteri:
 - docenti che hanno debiti orari (per fruizione di permessi brevi);
 - docenti che hanno dato disponibilità a prestare ore eccedenti;
 - docenti in contemporaneità.



Handwritten signature and date '9'.

Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17 c. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. *il compenso minore non potrà essere inferiore a 100 €, quello maggiore non potrà essere superiore a 2000 €;*
 - b. *I compensi erogati complessivamente ai docenti saranno ripartiti nella seguente proporzione: 40% destinato a retribuire le voci individuate dal Comitato di valutazione del servizio di cui al punto a) dell'art. 1 c. 129 della legge n. 107/2015, 40 % destinato a retribuire le voci individuate dal Comitato di valutazione del servizio di cui al punto b) dell'art. 1 c. 129 della legge n. 107/2015, 20% destinato a retribuire le voci individuate dal Comitato di valutazione del servizio di cui al punto c) dell'art. 1 c. 129 della legge n.107/2015.*
3. I docenti che percepiscono quote a titolo di valorizzazione non possono, contemporaneamente, percepire altre risorse per attività affini a quelle che hanno dato luogo alla erogazione;

Art. 26 - Criteri generali per l'attribuzione delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari

1. Le risorse derivanti dall'attuazione di progetti nazionali e comunitari sono utilizzate per compensare le attività aggiuntive del personale docente e/o ATA individuato coerentemente con le competenze professionali richieste e gli incarichi funzionali all'attività programmata.

Art. 27 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi, possibile solo a seguito sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati, alla valutazione dei risultati conseguiti e

Art. 28 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA



1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono calcolate in misura forfettaria ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere compensate con recuperi, fino ad un massimo di 36 ore annuali, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 29 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono definite nella comunicazione del MOF.

Art. 30 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.



10

In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 30 % di quanto previsto inizialmente.

CAPO III – RISORSE DISPONIBILI PER L'ATTRIBUZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 31 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- a. finanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- b. finanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici al personale ATA;
- c. finanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
- d. risorse per la pratica sportiva;
- e. risorse per le aree a rischio;
- f. valorizzazione docenti (ex art.1 comma 126 Legge 107/15);
- g. ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;
- h. formazione del personale;
- i. progetti nazionali e comunitari;
- m. funzioni miste (provenienti dagli EE.LL.);

Le risorse per l'anno scolastico 2020/21 comunicate dal MIUR con nota prot. nr.23072 del 30/09/2020 sono state calcolate in base alle seguenti indicazioni:

- 03 punti di erogazione;
- 99 unità di personale docente in organico di diritto;
- 22 unità (compreso il DSGA) di personale ATA in organico di diritto.



Risorse economiche disponibili:

FONDO ISTITUTO SCOLASTICO	Lordo Stato	Lordo dipendente
Punti di erogazione del servizio n. 3	7.642,26	
Posti totali n. 122 personale doc. e Ata (in organico di diritto)	39.490,18	
FONDO ISTITUTO totale	47.132,44	35.518,04
ECONOMIE DEGLI ANNI SCOLASTICI PREGRESSI		
Fondo istituto	5.102,20	3.844,91
<i>Totale complessivo FIS + economie a.s. 2020/21</i>	<i>52.234,64</i>	<i>39.362,95</i>

FINANZIAMENTI AREA RISCHIO E FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	Lordo Stato	Lordo dipendente
Assegnazione per l'a.s. 2020/21	9.851,20	7.423,66
	0	0
ECONOMIE DEGLI ANNI SCOLASTICI PREGRESSI	0	0
Economie a.s. 2019/20	7.918,10	5.966,92
	0	0
<i>Totale finanziamenti AR e FPIimmigratorio</i>	<i>17.769,30</i>	<i>13.390,58</i>

FUNZIONI STRUMENTALI	Lordo Stato	Lordo dipendente
Quota base funzioni strumentali: 1	1.422,02	
Quota Complessità: 1	615,97	
Nr. Docenti in organico (escluso D.S.): 99	3615,48	
<i>Totale funzioni strumentali</i>	<i>5.653,47</i>	<i>4.260,34</i>

INCARICHI SPECIFICI ATA	Lordo Stato	Lordo dipendente
-------------------------	-------------	------------------


 per 
 11

Nr. Posti ATA in organico: 22	3.332,78	2511,51
Economie a.s. 2019/20	424,64	320,00
Totale Incarichi Specifici ATA	3.757,42	2.831,51

FUNZIONI MISTE	Lordo Stato	Lordo dipendente
Funzioni miste – refezione, prescuola, giochi serali		
Totale funzioni MISTE		

ORE ECCEDENTI	Lordo Stato	Lordo dipendente
Nr. Docenti scuola infanzia e primaria: 76	2.058,84	
Nr. Docenti scuola secondaria I: 23	1.106,07	
Totale ore eccedenti 20/21	3.164,91	2.385,01
Economie ore eccedenti anni precedenti	3.872,31	2.918,09
Totale ore eccedenti + economie	7.037,22	5.303,10

PRATICA SPORTIVA	Lordo Stato	Lordo dipendente
Classi di scuola secondaria I°: 11	941,05	709,16
Totale Pratica Sportiva	941,05	709,16

VALORIZZAZIONE DOCENTI	Lordo Stato	Lordo dipendente
a.s. 2020/21	19.606,78	14.775,27

Art. 32 - Funzioni strumentali (punto a)

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono individuate le funzioni strumentali alle esigenze dell'Istituto, vengono attribuite, sulla base della normativa vigente, n. 6 Funzioni strumentali per un totale di € 4.260,34 (lordo dipendente). Qualora per una medesima area concorrano più docenti, verrà effettuata votazione a scrutinio segreto.

Art.33 - Incarichi specifici personale ATA (punto b)

I compiti del personale ATA sono costituiti (art.47 sequenza contrattuale 29/11/2007): a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;

b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa. Per i lavoratori appartenenti all'Area A saranno finalizzati all'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili ed al primo soccorso.

Tenuto conto della presenza in Istituto di unità di personale ATA in possesso delle posizioni economiche (sia I° posizione che II° posizione economica), gli incarichi specifici vengono distribuiti al restante personale, secondo la seguente tabella:

Tipo incarico specifico	Numero unità	Lordo dipendente	Lordo Stato
Coordinamento area alunni e implementazione Registro Elettronico	01	1.000,00	1.327,00
Implementazione del Protocollo digitale nell'ambito della Segreteria Digitale	01	500,00	663,50
Compiti specifici: in relazione alla nuova raccolta Amsa, che prevede il conferimento della carta nel giorno di sabato, si prevede l'apertura il sabato mattina per il conferimento dei cassonetti ed il loro ritiro entro le 13. Apertura e chiusura del	02	300,00	398,10

sabato, nei giorni prefissati in base all'occorrenza. Riguarda solo il plesso di Monte Velino.

Supporto area alunni e implementazione Registro elettronico	01	531,51	705,31
Attività di affiancamento tutoraggio DSGA	01	500,00	663,50
Totale incarichi specifici ATA	04	2.831,51	3.757,41

Art. 34 – Calcolo e ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto (punto c)

Detratta prioritariamente dalla quota totale del fondo dell'istituzione scolastica (prima della divisione tra le diverse categorie di personale) la parte variabile, pari ad € **4.410,00** da destinare alla retribuzione dell'indennità di direzione al DSGA, la quota rimanente del fondo dell'istituzione scolastica di € **31.108,04** viene così ripartita secondo il criterio individuato in sede di contrattazione:

65 % - pari ad € **20.220,23** al personale docente

35 % - pari ad € **10.887,81** al personale ATA.

Si stabilisce che le economie relative al fondo di istituto relative agli anni precedenti siano destinate di seguito distribuite:

Economie personale docente a.s. 2019/20 € 160,41

Economie personale ATA a.s. 2019/20 € 3.684,50

Nella tabella seguente viene riportato il calcolo del fondo dell'istituzione scolastica e la relativa ripartizione tra il personale docente e non docente:


Voci di finanziamento	Docenti	ATA
FIS 2020/21 + economie		
	39.262,95	
Indennità direzione DSGA		
	- 4.410,00	
Somma disponibile per la contrattazione		
	34.852,95	
Ripartito secondo criterio di contrattazione € 31.108,04 (65% doc. e 35% ATA)	20.220,23	10.887,81
Economie 2019/20	160,41	3.684,50
	Tot. 20.380,64	Tot. 14.572,31

Docenti

La quota spettante ai docenti è di € **20.380,64** dalla quale si concorda di accantonare l'importo di € 4.000,00 per la retribuzione del collaboratore, di € 2.000,00 per il secondo collaboratore e l'importo di € 5.500,00 per le 5 figure dello Staff dirigenziale.

L'importo restante di € **8.880,64** viene assegnato alle attività di natura didattica e/o organizzativa previste dal Collegio dei Docenti.

Attività	Nr. Unità	Importo unit. Lordo dipendente	Lordo dipendente	Lordo Stato
Aggiuntive funzionali	Animatore digitale	01	1000,00	1000,00
	Comm. orario	01	500,00	500,00
	Eventi e laboratori	01	1000,00	1000,00
	Team anim. Digitale	03	710,05	2.130,15



13

Tutor anno prova	02	362,40	724,81
Referenti genitori	04	175,00	700,00
Amministratore di rete	01	362,84	362,84
Supervisore tecnologie	01	362,84	362,84
Registro Elettronico	01	300,00	300,00
Supporto Monte Velino	01	1.000,00	1.000,00
Supporto Colletta	01	800,00	800,00
Totale			8.880,64
Coll. DS e staff			11.500,00
Totale FIS docenti			20.380,64
			11.784,61
			15.260,50
			27.045,11

Personale ATA

Per quanto attiene il personale A.T.A. l'importo disponibile per il FIS ammonta ad € 14.572,31 lordo dipendente; l'importo è utilizzato, anche tenendo conto di quanto emerso nell'incontro di inizio anno del personale ATA, come indicato dalla seguente tabella:

	Attività	Nr. unità	Importo unit. Lordo dipendente	Lordo dipendente	Lordo Stato
Collaboratori scolastici = 9.697,31	Supporto lavori emergenti scuola primaria MV	01	500,00	500,00	
	Supporto lavori emergenti scuola sec. TL	01	500,00	500,00	
	Referente plesso servizi aus. DVA	03	600,00	1.800,00	
	Flessibilità oraria rim. Rifiuti	02	600,00	1200,00	
	Materiale pulizia – magazzino	02	300,00	600,00	
	Commissioni esterne – plesso Colletta	01	1.000,00	1.000,00	
	Commissioni esterne – plesso MV	01	222,31	222,31	
	Servizi piccola manutenzione COLLETTA E M.VELINO	02	500,00	1.000,00	
	Servizi piccola manutenzione COLLETTA	01	500,00	500,00	
	Flessibilità sostituzione colleghi assenti plessi	01	500,00	500,00	
Assistenti amministrati	Sostituzione colleghi, supporto progetti, attività di riordino (ore a consuntivo)	150	12,50	1.875,00	
	Addestramento e formazione segreteria digitale	01	900,00	900,00	
	Supervisore ai gestionali di segreteria e procedure inform.	01	900,00	900,00	

Supporto progetti PTOF area contabilità	01	817,61	900,00
Sostituzione colleghi e lavoro straordinario (in relazione a pratiche urgenti a consuntivo)	150	14,50	2.175,00
Totale FIS ATA		14.572,31	19.337,46

Art.35 - Compensi per le attività di educazione fisica (punto d)

Le risorse finanziarie previste per le attività di educazione fisica (pari a € 709,16) sono finalizzate alla retribuzione dei docenti per le ore effettivamente prestate.

Attività	Lordo dipendente	Lordo Stato
Attività complementari di ed. fisica	709,16	941,06

Art.36 - Compensi per aree a rischio (punto e)

I compensi previsti per le aree a rischio vengono assegnati a docenti designati per la realizzazione delle attività (quantificate in circa 225 ore di attività frontale a € 35,00 orarie) deliberate dal collegio dei docenti:

Risorse assegnate	Lordo dipendente	Lordo Stato
Ar FPI a.s. 2020/21	7.423,66	9.851,20
	0	0
Totale risorse	7.423,66	9.851,20
Ripartito secondo criterio di contrattazione		
(65% docenti di 7.423,66)	4.825,38	
(35% ATA di 7.426.66)	2.598,28	
Economie docenti a.s. 2019/20	3.072,74	
Economie ata a.s. 2019/20	2.894,18	
TOTALE RISORSE + ECONOMIE	13.390,58	17.769,30

Art.37 - Valorizzazione dei docenti – ex comma 126 art.1 L.107/15 (punto f)

In accordo ai criteri su indicati all'art.25, le risorse assegnate per la valorizzazione dei docenti, ammontano per l'a.s. 2019/20 a € 14.775,27 lordo dipendente (19.606,78 Lordo Stato)

Art.38 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti (punto g)

Risorse assegnate	Lordo dipendente	Lordo Stato
Econ. Ore eccedenti a.s. 2019/20	2.918,09	3.872,31
Ore eccedenti a.s. 2020/21	2.385,01	3.164,91
Totale risorse + econ ore ecceden	5.303,10	7.037,21

fer *fer*

Art.39 - Funzioni miste (punto m) (le condizioni devono essere contenute in apposite convenzioni stipulate con gli Enti Locali)

Il Comune di Milano ha previsto compensi per funzioni miste da corrispondere ai collaboratori scolastici impegnati nei servizi erogati all'utenza quali: refezione scolastica, prescuola, post-scuola.

Il contributo è in fase di assegnazione.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 40 – Criteri generali


Il presente titolo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa quindi riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.

Art. 41 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL - Comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive.

Art. 42 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale dell'Istituzione scolastica e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.




TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 – Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso in cui le attività svolte siano inferiori a/ superiori alle ore previste, il dirigente potrà disporre, previa informazione alla parte sindacale, la compensazione tra le aree all'interno del compenso complessivamente definito per il comparto.


per la PARTE PUBBLICA

La Dirigente Scolastica



Per la PARTE SINDACALE

RSU



SINDACATI TERRITORIALI

FLCCGIL CISLSCUOLA.....

UILSCUOLA SNALSCONFSAL

GILDA